
CONVENZIONE FIDS/CSEN

TRA

La **Federazione Italiana Danza Sportiva** (di seguito: **FIDS**), con sede a Roma, Stadio Olimpico Curva Sud C.F. 96321650580, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Christian Zamblera, domiciliato per la carica presso la sede legale FIDS.

E

Il **Centro Sportivo Educativo Nazionale** (di seguito: **CSEN**) con sede in Roma, via L. Bodio 57, C.F. 80192090589, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof Francesco Proietti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto.

PREMESSO CHE

- i) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs.vo n. 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- ii) il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale e regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competizioni CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorchè con modalità competitive;
- iii) il CONI, anche in collaborazione con le Federazione Sportive Nazionali e le discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonchè le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;
- (iv) la FIDS è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società, dalle associazioni sportive ed anche dai singoli tesserati. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (in seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
- (v) Che la FIDS :
 - (a) è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1335 del 27.06.2007, è affiliata alla WDSF - World Dance Sport Federation, alla WRRC - World Rock n'Roll Confederation, alla IDO - International Dance Organization;
 - (b) è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di danza sportiva;
 - (c) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;

- (d) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;
- (vi) Che il CSEN:
 - (a) è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1224 del 15.05.2002;
 - (b) è riconosciuto altresì dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – iscr. N. 77 Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale;
- (vii) il CSEN, in accordo alla " Nuova disciplina dei rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva" approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 21.10.2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorchè con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
- (viii) la FIDS e il CSEN (di seguito: le Parti) condividono:
 - (a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
 - (b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio patto associativo per lo sviluppo e la divulgazione della danza sportiva, nell'interesse dei praticanti, delle associazioni di base e delle comunità locali.

Articolo 3 - Norme Generali

3.1.1 Le parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali a svolgere tutte le iniziative necessarie per:

- a. sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- b. favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici
- c. promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della danza sportiva attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

3.2 Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

3.3 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

(omissis)

Articolo 4 - Attività Sportiva

- 4.1 Con la presente convenzione FIDS intende promuovere iniziative comuni con CSEN rivolte ai propri tesserati divulgativi (classe D) nonché promozionali (classe C).
- 4.2 CSEN si impegna a non organizzare iniziative, sotto qualsiasi forma e nome, che coinvolgano tesserati agonisti (classi B, A, AS e relative sottoclassi) della FIDS, come definiti dai rispettivi regolamenti federali, in adesione ai principi espressi all'art. 1.38 del regolamento dell'attività sportiva federale approvato da FIDS (RASF);
- 4.3 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" per tutte le discipline, categorie e classi e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana", "Nazionale", ed ogni termine strettamente riconducibile ad "Atleti Azzurri", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIDS; CSEN può a suo modo utilizzare i termini "Campionati Nazionali Csen Danza" e "Rappresentanza Nazionale di Csen Danza".

(omissis)

Articolo 5 - Attività di Formazione e di Aggiornamento dei Quadri tecnici e degli Ufficiali di Gara CSEN DANZA

(omissis)

Articolo 6 - Calendario Manifestazioni Gare

- 6.1 Le Parti si impegnano a seguire le seguenti regole di collaborazione al fine di redigere calendari Regionali e Provinciali congiunti:
 - a. FIDS concede a CSEN, ogni anno, un numero di gare (numero da stabilire in accordo con la Commissione Paritetica) Interregionali e Regionali di Danza Sportiva per il livello amatoriale/divulgativo Federale che verranno inserite nel calendario ufficiale Federale a partire dalla stagione sportiva successiva alla stipula della presente convenzione;
 - b. Gli atleti CSEN sono autorizzati a partecipare alle gare a punteggio (es. Coppe Italia o simili) o ai Campionati Provinciali, Interprovinciali, Regionali, Interregionali e ai Campionati Italiani organizzati dalla FIDS, limitatamente al livello amatoriale / divulgativo federale, solo previo tesseramento FIDS;
 - c. CSEN può organizzare meeting provinciali, regionali, interregionali e nazionali di danza sportiva di puro interesse promozionale / divulgativo ai quali possono partecipare i tesserati FIDS (amatoriali e/o promozionali, classi D e C), sentito il parere della Commissione Paritetica di cui all'art. 8. Tali meeting non dovranno in nessun modo coincidenti con eventi Federati già programmati nella stessa regione;
 - d. Le parti si impegnano, previa definizione della tipologia di gara svolta, a garantire l'utilizzo di ufficiali di gara FIDS e CSEN (giuria mista) in manifestazioni organizzate congiuntamente, rimane inteso che i costi saranno a carico del soggetto organizzatore della manifestazione
 - e. CSEN si impegna inoltre all'impiego nelle proprie manifestazioni, in accordo con l'ufficio FIDS preposto (SAF/CNA), da un minimo di 1 ad un massimo di 3 ufficiali di gara FIDS riconosciuti con la qualifica di Giudici Federali, a carico del soggetto.

Articolo 7 - Iniziative Culturali

- 7.1 FIDS e CSEN possono promuovere iniziative culturali e sportive di interesse reciproco (convegni, corsi di formazione tecnico giuridiche, aggiornamenti, meeting, etc.) a livello provinciale, regionale, interregionale, nazionale e internazionale. In caso di organizzazione congiunta le spese verranno ripartite in parti uguali tra i due Enti Organizzatori.
- 7.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione della Commissione Paritetica i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle Entrate e delle Spese.

Articolo 8 - Commissione Paritetica - Controversie

- 8.1 Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica formata da una uguale rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i calendari delle attività sportive, le funzioni attribuite dall'art. 5, nonché controllare che il rispetto di tale convenzione sia sempre mantenuto.
- 8.2 Le Controversie fra le parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 9 - Durata

- 9.1 La durata della Convenzione è da intendersi dalla data della firma a fine stagione sportiva 2014/2015 (31 Agosto 2015) e si intende tacitamente rinnovata di anno sportivo in anno sportivo (1° Settembre – 31 Agosto) fino al completamento del quadriennio olimpico in corso, qualora non venga data formale disdetta da una delle Parti, con lettera da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza. E' fatta salva la facoltà, per entrambe le parti, di recesso anticipato dalla convenzione, senza alcun preavviso, qualora una delle parti la ritenga particolarmente onerosa o non vantaggiosa in fase attuativa, oppure non siano rispettate, in tutto o in parte, le clausole ivi contenute.
- 9.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Roma, 20/01/2014

Fids - Federazione Italiana
Danza Sportiva

Csen - Centro Sportivo
Educativo Nazionale

Il Presidente
Christian Zamblera

Il Presidente
Prof. Francesco Proietti